

Puglia

L.R. 11-1-1994 n. 3

Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari.

Pubblicata nel B.U. Puglia 14 gennaio 1994, n. 9.

L.R. 11 gennaio 1994, n. 3 ⁽¹⁾.

Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 14 gennaio 1994, n. 9.

Art. 01

Natura giuridica dei Gruppi consiliari ⁽²⁾.

1. I Gruppi consiliari sono organi interni del Consiglio regionale ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'articolo 25 dello Statuto della Regione Puglia. Tale connotazione si estrinseca unicamente nell'espletamento delle attività istituzionali in seno al medesimo Consiglio regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono ovviamente svolte in regime privatistico.

(2) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 22 ottobre 2013, n. 31*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 1

Oggetto.

1. La Regione Puglia assicura ai Gruppi consiliari, costituiti ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, il personale ed i mezzi necessari per il loro funzionamento.
-
-

Art. 2
Sede e Servizi.

1. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di una sede adeguata in relazione alla sua consistenza numerica.
 2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari; provvede, altresì, alle spese per l'installazione degli impianti telefonici ed ai relativi canoni nonché a quelle per le conversazioni telefoniche nei limiti fissati dal successivo art. 5.
 3. Le macchine d'ufficio, i mobili e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.
 4. In caso di nomina di altro Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.
-
-

Art. 3
Dotazione organica ⁽³⁾.

1. [Ciascun Gruppo si avvale di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri:
 - a) due dipendenti per i Gruppi di un solo consigliere;
 - b) tre dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento interno del Consiglio regionale, sino a cinque consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere;
 - c) quattro dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento interno del Consiglio regionale, da sei a dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere;
 - d) cinque dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento interno del Consiglio regionale, da oltre dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere] ⁽⁴⁾.
2. [Per la determinazione del numero delle unità aggiuntive da assegnare a ciascun Gruppo non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di governo] ⁽⁵⁾.
3. [A ogni Gruppo è altresì assegnata una ulteriore unità, appartenente all'organico della Regione Puglia, che assolve alle funzioni di segretario particolare del Presidente del Gruppo] ⁽⁶⁾.

4. Il Presidente del Gruppo conferisce l'incarico di responsabilità dell'ufficio a un'unità di cui al comma 1 già in possesso della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella categoria D o in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella medesima posizione previsti per l'accesso dall'esterno ⁽⁷⁾.

5. Il personale distaccato dalla struttura di appartenenza è assegnato temporaneamente al Gruppo richiedente.

6. Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti, che disciplinano la presenza e l'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.

7. La Giunta regionale assicura l'espletamento delle procedure previste dalla presente normativa .

(3) Il presente articolo, già modificato dal primo comma dell'*art. 2, L.R. 6 aprile 1994, n. 12*, è stato poi così sostituito dall'*art. 1, L.R. 4 gennaio 2001, n. 1*, e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Dotazione organica. 1. Ciascun Gruppo consiliare si serve di un ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri:

a) due dipendenti per ciascun Gruppo costituito a norma degli artt. 7 e 8 del regolamento interno del Consiglio regionale, qualunque sia la costituzione numerica;

b) unità aggiuntive in proporzione di tre ogni cinque o frazioni di almeno due Consiglieri appartenenti al Gruppo.

2. Il personale di cui al comma precedente, distaccato dalla struttura di appartenenza, è assegnato temporaneamente al Gruppo richiedente.

3. Il Presidente del Gruppo consiliare conferisce l'incarico di responsabile d'ufficio ad uno dei dirigenti assegnati a norma del 1° comma o, in mancanza, provvisoriamente, ad un dipendente in possesso almeno del 7° livello.

4. Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti che disciplinano la presenza e l'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.

5. Non è consentita l'assunzione e l'utilizzazione, a qualsiasi titolo, da parte dei Gruppi consiliari, di personale estraneo all'Amministrazione regionale.».

(4) L'art. 5, comma 3-ter, *L.R. 30 novembre 2012, n. 34*, ha disposto l'abrogazione del presente comma, a decorrere dalla X legislatura (comma

aggiunto dall'*art. 45, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione).

(5) L'*art. 5, comma 3-ter, L.R. 30 novembre 2012, n. 34*, ha disposto l'abrogazione del presente comma, a decorrere dalla X legislatura (comma aggiunto dall'*art. 45, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione).

(6) L'*art. 5, comma 3-ter, L.R. 30 novembre 2012, n. 34*, ha disposto l'abrogazione del presente comma, a decorrere dalla X legislatura (comma aggiunto dall'*art. 45, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione).

(7) Comma così sostituito per effetto dell'*art. 52, comma 2, L.R. 7 marzo 2003, n. 4*, il quale ha modificato l'*art. 1, L.R. 4 gennaio 2001, n. 1*, sostitutivo a sua volta, del presente articolo. Il testo precedente era così formulato: «4. Il Presidente del Gruppo conferisce l'incarico di responsabile dell'Ufficio e una unità di cui al comma 1 già in possesso della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella categoria «D» o in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella medesima posizione.».

Art. 3-bis

1. Su richiesta del Presidente del gruppo consiliare e nella misura in cui non utilizza personale di cui al comma 1 dell'articolo 3, l'Ufficio di Presidenza per esigenze di servizio, collegate alle attività funzionali dei gruppi consiliari, stipula un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato tra soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso all'impiego della pubblica amministrazione ⁽⁸⁾.

(8) Articolo aggiunto dall'*art. 46, comma 4, L.R. 30 aprile 2009, n. 10*.

Art. 4

Procedure per l'assegnazione del personale.

1. Il personale di cui al precedente articolo è richiesto nominativamente dal Presidente di ciascun Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede con propria deliberazione, ove trattasi di personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio regionale.

2. Se la richiesta riguarda personale in servizio presso gli Uffici della Giunta regionale, il provvedimento di assegnazione è disposto dall'Assessore al Personale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, dal Gruppo proponente, l'assenso del dipendente.

4. Il personale assegnato ai Gruppi consiliari è distaccato dalla struttura di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso la stessa alla cessazione, per qualsiasi motivo, conservando l'eventuale incarico ricoperto.

5. Al personale ed al responsabile sono riconosciuti il trattamento e le indennità, ove ne abbiano titolo, di cui alle leggi regionali che disciplinano il trattamento del personale.

5-bis. Qualora i responsabili dei Gruppi consiliari siano dirigenti già in servizio presso la Regione, a essi compete un'indennità pari a quella spettante per la direzione delle Commissioni consiliari ovvero, se migliore, quella posseduta per la direzione dell'Ufficio da cui è distaccato ⁽⁹⁾.

5-ter. La Presidenza del Consiglio regionale stabilisce la graduazione di dette indennità, in relazione alla consistenza numerica dei Consiglieri per ogni Gruppo ⁽¹⁰⁾.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 52, comma 1, L.R. 7 marzo 2003, n. 4.*

(10) Comma aggiunto dall'*art. 52, comma 1, L.R. 7 marzo 2003, n. 4.*

Art. 5 *Contributi* ⁽¹¹⁾.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo dei contributi in favore di Gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5 mila per anno per ciascun Consigliere iscritto al Gruppo.

2. I contributi sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, così come specificate dall'articolo 6.

3. È esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni.

4. L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi, assegna i contributi, in quote mensili, a decorrere dal giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.

5. I Gruppi possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità evidenziando, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, il rendiconto di ciascun Gruppo è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione, il quale, a sua volta, entro sessanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, lo trasmette alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

8. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e sul sito istituzionale della Regione.

(11) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 2, L.R. 4 gennaio 2001, n. 1*, poi modificato dall'*art. 22, L.R. 30 dicembre 2005, n. 20*, è stato nuovamente così sostituito dall'*art. 5, L.R. 30 novembre 2012, n. 34*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Contributi. 1. Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione assegna, all'inizio di ogni anno, con deliberazione della Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del Consiglio regionale:

a) una quota di:

1. lire 1 milione 800 mila ai Gruppi comprendente un consigliere;
2. lire 3 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;
3. lire 5 milioni ai Gruppi comprendenti fino a dieci consiglieri;
4. lire 5 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti oltre dieci consiglieri;

b) una quota fissa di lire 500 mila per ogni consigliere componente il Gruppo;

c) per le spese relative all'aggiornamento culturale e scientifico:

1. lire 500 mila ai Gruppi comprendenti un consigliere;
2. lire 2 milioni ai Gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;
3. lire 3 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti fino a dieci consiglieri;
4. lire 4 milioni ai Gruppi comprendenti oltre dieci consiglieri;

d) per le spese telefoniche:

1. una quota annua fissa di lire 3 milioni 500 mila per ciascun Gruppo;

2. una quota annua di lire 3 milioni 500 mila per ogni consigliere comprendente il Gruppo.

2. Per la determinazione delle assegnazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di governo.

3. All'inizio di ogni legislatura, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi, l'Ufficio di Presidenza assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

3-bis. L'Ufficio di Presidenza, con proprio atto, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può aggiornare, annualmente, le somme di cui ai commi precedenti.».

Art. 6

Utilizzazione dei contributi.

1. I contributi di cui al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei Gruppi ed in particolare per le spese postali, di cancelleria, tipografiche e di trasporto; l'aggiornamento culturale e scientifico; visite di istruzione, iniziative di studio, informazione e consultazione, scambi culturali, acquisto libri, riviste e giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l'attività funzionale collegata ai lavori del Consiglio.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto delle spese sostenute per categorie ed una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo stesso.

Art. 7

Abrogazioni.

1. Sono abrogate:

- la L.R. 5 settembre 1972, n. 11;
- la L.R. 17 agosto 1974, n. 26;
- la L.R. 28 maggio 1975, n. 45 - art. 1, art. 2, 2° e 3° comma;
- la L.R. 30 agosto 1979, n. 60 - art. 5;
- la L.R. 14 aprile 1985, n. 18;

- la L.R. 30 dicembre 1987, n. 35;
- la L.R. 15 marzo 1990, n. 7;
- la L.R. 17 gennaio 1988, n. 5 ⁽¹²⁾.

(12) Alinea aggiunto dal primo comma dell'*art. 1, L.R. 6 aprile 1994, n. 12*.

Art. 8 *Norma Finanziaria.*

1. Al maggior onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il periodo ottobre-dicembre 1993 in L. 35.000.000, si fa fronte apportando al bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

Maggiore Spesa

Cap. 0001100 «Spese per il funzionamento dei Gruppi consiliari - L.R. 5 settembre 1972, n. 11; L.R.

17 agosto 1974, n. 26; L.R. 28 maggio 1975, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni» L. 35.000.000

Minore Spesa

Cap. 0001060 «Spese varie d'Ufficio. Legge 6 dicembre 1973, n. 853» L. 35.000.000

2. Per gli esercizi futuri si provvederà con le apposite leggi di bilancio.

Puglia

L.R. 30-11-2012 n. 34

Riduzione dei costi della politica.

Pubblicata nel B.U. Puglia 30 novembre 2012, n. 173, supplemento

L.R. 30 novembre 2012, n. 34 ⁽¹⁾.**Riduzione dei costi della politica.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 30 novembre 2012, n. 173, supplemento

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Emolumenti dei Consiglieri regionali.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) ai Consiglieri regionali è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e funzione e spese per l'esercizio del mandato, così definito:

	Indennità di carica al lordo	Indennità di funzione al lordo	Spese esercizio mandato	totale
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	euro. 7.000,00	euro. 2.700,00	euro. 4.100,00	euro. 13.800,00
Vicepresidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	euro. 7.000,00	euro 1.500,00	euro. 4.100,00	euro. 12.600,00
Presidente di Gruppo consiliare, Presidente Commissione, Consigliere di Segretario	euro. 7.000,00	euro. 1.200,00	euro. 4.100,00	euro. 12.300,00
Consigliere regionale		0		

	euro. 7.000,00		euro. 4.100,00	euro. 11.100,00
--	-------------------	--	-------------------	--------------------

b) è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di Assessore o di Consigliere regionale;

c) il titolare di più cariche è tenuto a optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

d) la partecipazione alle Commissioni permanenti e speciali e d'inchiesta è gratuita;

e) con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri e modalità per valutare l'effettiva partecipazione dei Consiglieri ai lavori del Consiglio regionale e le eventuali sanzioni.

Art. 2 *Abolizione dell'istituto dell'assegno di fine mandato per i Consiglieri regionali.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) è abolito l'istituto dell'assegno di fine mandato di cui alla *legge regionale 27 giugno 2003, n. 8* (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia) e successive modifiche e integrazioni;

b) i Consiglieri regionali non sono più assoggettati al versamento dei contributi obbligatori di cui all'*articolo 6 della L.R. 8/2003* e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni in materia vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'importo dell'assegno di fine mandato viene determinato, indipendentemente dalla data di decorrenza, sulla base dell'indennità mensile lorda così come stabilita dal comma 5 dell'*articolo 48 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia).

Art. 3 *Abolizione dell'istituto del vitalizio per i Consiglieri regionali.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) è abolito l'istituto del vitalizio di cui alla *L.R. n. 8/2003* e successive modifiche e integrazioni;

b) i Consiglieri regionali non sono più assoggettati al versamento dei contributi obbligatori di cui all'*articolo 6 della L.R. n. 8/2003* e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'importo dell'assegno vitalizio viene determinato, indipendentemente dalla data di decorrenza, sulla base dell'indennità mensile lorda così come stabilita dal comma 5 dell'*articolo 48 della L.R. n. 38/2011*.

3. L'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge per la decorrenza dell'erogazione dell'assegno vitalizio, su istanza dei Consiglieri beneficiari, adotta apposito provvedimento con cui viene definito l'ammontare delle competenze spettanti agli stessi, determinate ai sensi del comma 2.

4. I provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dal comma 3 hanno effetti obbligatori e giuridicamente vincolanti.

5. Per i Consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

6. I Consiglieri regionali hanno la facoltà di rinunciare al diritto all'assegno vitalizio qualora non sia ancora iniziata la relativa erogazione. In caso di rinuncia, il Consigliere ha diritto alla restituzione dei contributi versati al suddetto titolo nell'espletamento del mandato.

7. Nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio o l'avente diritto al vitalizio siano condannati in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti al Libro II, Titolo II, del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, per una durata pari a quella della interdizione stessa ⁽³⁾.

7-bis. Il titolare o l'avente diritto all'assegno vitalizio condannato nei termini di cui al comma 7 è tenuto a darne comunicazione, entro cinque giorni dalla data di notifica della sentenza, ai competenti uffici del Consiglio regionale, che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza ⁽⁴⁾.

8. Al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 8/2003* le parole: "qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, " sono soppresse.

8-bis. I consiglieri regionali eletti nella IX legislatura hanno facoltà di versare le somme corrispondenti ai contributi previdenziali mensili di cui alla *legge regionale 27 giugno 2003, n. 8* (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia), occorrenti per completare il quinquennio contributivo della legislatura in corso, purché abbiano maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trenta mesi ⁽²⁾.

9. Ai sensi del *decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174* (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) sono fatti salvi i provvedimenti di corresponsione dei vitalizi in corso di erogazione ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 11 aprile 2013, n. 11*.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 22 ottobre 2013, n. 31*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «7. L'erogazione del vitalizio per i Consiglieri regionali condannati in via definitiva per delitti contro la Pubblica amministrazione è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale.».

(4) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 22 ottobre 2013, n. 31*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 4 *Disposizioni per la pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 37 e al Reg. reg. 15 novembre 1982, n. 1.*

1. Alla *legge regionale 10 dicembre 1982, n. 37* (Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni enti), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al numero 1) del comma 1 dell'*articolo 2*, dopo le parole: "o sindaco di società" sono inserite le seguenti: "; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie";

b) al comma 2 dell'*articolo 8*, dopo le parole: "Bollettino Ufficiale" sono inserite le seguenti: "e sul sito internet istituzionale".

2. Al *Reg. reg. 15 novembre 1982, n. 1* (Regolamento per l'attuazione della *legge 5 luglio 1982, n. 441* (Pubblicità sulla situazione patrimoniale

dei Consiglieri regionali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole: "I Consiglieri" sono inserite le seguenti: "e gli Assessori";

b) al numero 1) del comma 1 dell'*articolo 2*, dopo le parole: "o sindaco di società" sono inserite le seguenti: "; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie";

c) al comma 1 dell'*articolo 5*, dopo le parole: "alla cessazione dalla carica" sono inserite le seguenti: "o alla fine della legislatura" e dopo le parole: "i Consiglieri" sono inserite le seguenti: "e gli Assessori";

d) al comma 2 dell'*articolo 7*, le parole: "applicabili nell'esercizio della potestà regolamentare" sono sostituite dalle seguenti: "previste da apposito regolamento";

e) al comma 2 dell'*articolo 8*, dopo le parole: "Bollettino Ufficiale della regione Puglia" sono inserite le seguenti: "e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale".

Art. 5 *Disposizioni per i Gruppi consiliari e modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3.*

1. L'*articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari)*, così come modificato e integrato dall'*articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 1* e dall'*articolo 22 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20*, è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Contributi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo dei contributi in favore di Gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5 mila per anno per ciascun Consigliere iscritto al Gruppo.

2. I contributi sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, così come specificate dall'articolo 6.

3. È esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni.

4. L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi, assegna i contributi, in quote mensili, a decorrere dal giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.

5. I Gruppi possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, entro il 31 gennaio di ogni

anno, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità evidenziando, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, il rendiconto di ciascun Gruppo è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione, il quale, a sua volta, entro sessanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, lo trasmette alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

8. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e sul sito istituzionale della Regione."

2. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito e disciplinato un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei Gruppi consiliari.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i dati sono resi pubblici attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'*articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96* (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali), e successive modifiche e integrazioni.

3-bis. A decorrere dalla X legislatura l'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D 6, compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nel budget individuato per ciascun Gruppo consiliare ⁽⁵⁾.

3-ter. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3-bis, i commi 1, 2 e 3 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3* (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari), sono abrogati ⁽⁵⁾.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

(5) Comma aggiunto dall' *art. 45, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 90 *Uffici di supporto agli organi di direzione politica* ⁽²⁹⁷⁾ ⁽²⁹⁹⁾

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale. ⁽²⁹⁸⁾

(297) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(298) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(299) Il presente articolo corrisponde all'*art. 51, comma 7, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italla Srl. All rights reserved.



Consiglio Regionale della Puglia

STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

(Approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44)

- e) esercita le ulteriori attribuzioni previste dal presente Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno;
- f) mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi, determinandone la dotazione finanziaria, in applicazione delle relative normative.

2. Il regolamento interno prevede idonee forme di informazione interna sugli atti dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 29
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 30
(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni permanenti per ambito di competenza.

2. Il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno.

Art. 31
(Commissioni d'indagine e di inchiesta)

1. Il Consiglio regionale può istituire con legge Commissioni d'indagine e di inchiesta per tempo limitato e per oggetti determinati, su materie di interesse regionale.

2. La Presidenza delle Commissioni è assegnata a un Consigliere di opposizione.